

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 13/07/2021

FATTO

Con ricorso del 16 aprile 2021, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio da rimborsare in 120 rate, entrambi estinti anticipatamente a maggio 2018, senza ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, proponeva ricorso chiedendo il rimborso pro quota degli oneri, dei costi assicurativi e degli interessi corrispettivi non maturati, per complessivi € 6.043,33 in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, oltre interessi dall'estinzione al saldo e risarcimento di euro 250,00 per spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, preliminarmente escludeva l'applicabilità alla fattispecie della c.d sentenza "Lexitor"; sosteneva che tutti i costi e le commissioni dovuti alla ricorrente fossero stati restituiti secondo il criterio *pro rata temporis* e non residuasero altro da rimborsare; che la richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi sulla base del metodo *pro rata temporis* fosse manifestamente infondata alla luce della pattuizione di un piano di ammortamento "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risultava dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente, e sulla base del quale, peraltro, aveva già provveduto in sede di conteggio estintivo al loro scomputo dal debito residuo. Sosteneva, altresì, la natura *up front* e dunque non rimborsabile, delle "commissioni in

qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria” e delle *“provvigioni all’intermediario del credito”*, in quanto riferite alla remunerazione dell’attività d’intermediazione di cui si è avvalso il cliente, i cui costi sono stati pagati a terzi, non entrando mai nel conto economico della banca. In merito ai premi assicurativi non goduti, l’intermediario sosteneva di aver già provveduto a rimborsare quanto dovuto, secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice e in base alle previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, portate a conoscenza della ricorrente ed accettate da questa per sottoscrizione. Infine, contestava la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza difensiva, adducendo l’assenza di prova che parte ricorrente si fosse avvalsa dell’ausilio di un difensore, sopportandone il relativo costo. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la restituzione di commissioni, oneri ed interessi corrispettivi, non corrisposti in sede di estinzione anticipata di due prestiti contro cessione del quinto dello stipendio. Oggetto della controversia, in particolare, sono due finanziamenti, n. ***731 e n. ***436, sottoscritti dalle parti il 4 novembre 2013, per un importo rispettivamente di euro 28.560,00 ed euro 28.440,00, da corrispondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinti anticipatamente con decorrenza dal 31 maggio 2018, dopo il pagamento di 53 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dalla parte ricorrente. Da tale documentazione e, segnatamente, dalle condizioni contrattuali, è possibile rilevare i costi e le commissioni applicate ai contratti *de quo*: commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, commissioni mandataria per la gestione del finanziamento e provvigioni intermediario del credito, oltre a costi assicurativi inerenti ad una polizza vita e ad una polizza rischio impiego; per il solo finanziamento n. ***436 è prevista, altresì, l’applicazione delle spese di incasso quote. Dalla descrizione contrattuale dei costi e delle commissioni, si evince come le commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto di entrambi i contratti e le provvigioni all’intermediario del credito del contratto n. ***731 hanno natura *up front*, poiché inerenti all’attività istruttoria e, comunque, alle attività preliminari e contestuali al perfezionamento del contratto. Per entrambi i finanziamenti, sia nel modulo SECCI che in contratto, vi è evidenza dell’intervento di un agente in attività finanziaria. Il regolamento contrattuale, inoltre, per l’ipotesi di estinzione anticipata, prevede la non rimborsabilità delle commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni all’intermediario del credito, data la loro natura di costi *up front*.

Per entrambi i finanziamenti, il modulo SECCI, relativo ai rimborsi a seguito di estinzione anticipata, conferma la facoltà del cliente di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Quanto alla modalità di calcolo delle rate di entrambi i finanziamenti, queste sono computate secondo un piano di ammortamento “alla francese” la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.

Ciò detto, il Collegio ritiene che la questione debba essere risolta a norma dell’art. 125-sexies TUB, il quale prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,

tra cui gli interessi corrispettivi applicati al finanziamento estinto anticipatamente. È, peraltro, acquisita – ribadita anche dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n.10003/2016) – la piena legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese”, come correttamente eccepito dall’intermediario sulla scia della decisione ora richiamata.

Cominciando dalla retrocessione delle commissioni e delle provvigioni, giova ricordare che la relativa questione, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso dei soli oneri versati e non maturati alla data dell’estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz’altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell’Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c’è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest’Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l’art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l’Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine,

non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Ne discende che le commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto di entrambi i contratti e le provvigioni all'intermediario del credito del contratto n. ***731 (aventi natura *up front*) devono essere retrocesse secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento, mentre le provvigioni all'intermediario del credito del contratto n. ***436 (aventi natura *recurring*) devono essere retrocesse secondo il criterio proporzionale.

Passando, ora, alla retrocessione degli interessi corrispettivi, è evidente che il criterio da applicare per il rimborso degli stessi, non può che essere quello previsto da contratto, a meno che il Modulo SECCI non stabilisca un diverso criterio di rimborso. Nel caso specifico, per entrambi i finanziamenti, il Modulo SECCI prevede la restituzione degli interessi per la parte della quota non maturata secondo il criterio di calcolo del *pro rata temporis*, stabilendo, al contempo, che l'ammortamento delle rate avvenga con il metodo alla francese. Nel caso di specie risulta, inoltre, prodotto dall'intermediario il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, non sottoscritto dal ricorrente, ed un prospetto di liquidazione, sottoscritto dal ricorrente "per accettazione", che indica solo la quota capitale residuo (e non anche la quota interessi) dovuta dopo ciascuna rata di rimborso.

Secondo il pacifico orientamento dell'Arbitro, è ambigua la clausola che prevede un criterio di calcolo degli interessi diverso da quello da applicare in caso di retrocessione degli interessi non maturati, con la conseguenza che per siffatta retrocessione si applichi il criterio di rimborso *pro rata temporis*: e questo in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35 comma 2 d.lgs. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore: in tal senso si veda, da ultimo, Coll. Milano, decisioni n. 23481 del 22.12.2020 e n. 3820 del 16.2.2021). Ne discende che merita di essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la restituzione degli interessi ancora da maturarsi su entrambi i finanziamenti estinti anticipatamente, secondo il criterio *pro rata temporis*.

Passando, infine, al rimborso dei premi assicurativi non maturati, entrambi i contratti sottoscritti dalla ricorrente rinviano alle formule attuariali contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione; tale metodologia di calcolo del rimborso, in alternativa al criterio *pro rata temporis*, è riconosciuta valida a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di questo criterio alternativo; nel caso specifico, risulta versata in atti copia dei moduli di adesione alle polizze in cui la cliente dichiara di aver ricevuto e accettato, prima della sottoscrizione, copia della documentazione assicurativa, all'interno della quale è specificato il criterio di calcolo utilizzato nell'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento. La data di sottoscrizione coincide con quella della stipula del contratto di finanziamento (04/11/2013); i fascicoli informativi e le CGA hanno data coerente con la stipula del contratto e, per entrambe le polizze, l'art. 7 delle relative condizioni di assicurazione, indica un criterio di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alternativo al *pro rata temporis*. Ne

discende che nel conteggio delle somme da retrocedere, si procederà all'applicazione di questo criterio contrattuale di rimborso.

L'intermediario afferma, nelle controdeduzioni, di aver già provveduto al rimborso dei premi assicurativi per entrambi i finanziamenti, calcolati a norma delle condizioni di polizza ed a tal fine produce evidenza degli assegni circolari disposti in favore della ricorrente a titolo di oneri assicurativi; tuttavia non vi è in atti prova degli incassi e la cliente non conferma la ricezione dei rimborsi, perciò la retrocessione degli oneri assicurativi avverrà al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Alla luce di quanto precede, e andando, così, a riepilogare, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, previa dichiarazione di nullità della clausola che esclude il rimborso delle commissioni e provvigioni aventi natura *up front* nell'ipotesi di estinzione anticipata, ritiene di dover determinare la retrocessione: a) di tali commissioni e provvigioni, secondo il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19; b) delle provvigioni intermediario del contratto ***436, secondo il criterio *pro-rata temporis*, per via della loro riqualificazione come *recurring*; c) degli interessi corrispettivi non maturati, secondo il medesimo criterio proporzionale; d) dei costi assicurativi secondo il criterio contrattuale. Il Collegio, quindi, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, perviene al seguente risultato:

- per il finanziamento n. ***731

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.880,44	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	238,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	01/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,85%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria per perfezionamento a)				571,20	Upfront	33,85%	193,34		193,34
Commissioni mandataria per la gestione b)				571,20	Recurring	55,83%	318,92	318,92	0,00
Provvigioni intermediario c)				1.819,27	Upfront	33,85%	615,80		615,80
Premi assicurativi g) e h)				618,18	Criterio contrattuale	***	268,03		268,03
Interessi i)				6.679,56	Recurring	55,83%	3.729,42	2.261,17	1.468,25
Totale									2.545,42

per il finanziamento n. ***436:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.591,02	Tasso di interesse annuale	5,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	237,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
Data di inizio del prestito	01/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,93%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria per perfezionamento a)				568,80	Upfront	33,93%	193,02		193,02
Commissioni mandataria per la gestione b)				568,80	Recurring	55,83%	317,58	317,58	0,00
Provvigioni intermediario c)				1.848,60	Recurring	55,83%	1.032,14		1.032,14
Spese incasso f)				264,00	Recurring	55,83%	147,40	147,40	0,00
Premio vita (g)				371,14	Criterio contrattuale	***	96,87		96,87
Premio impiego (h)				249,59	Criterio contrattuale	***	32,66		32,66
Interessi i)				6.848,98	Recurring	55,83%	3.824,01	2.324,34	1.499,67
									2.854,36

La somma totale (€ 5.399,78), risultante dalle superiori tabelle, è inferiore alla richiesta del ricorrente (€ 6.043,33) poiché questo ha domandato il rimborso per tutte le voci secondo il criterio *pro rata temporis*.

Il Collegio rappresenta che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). Il Collegio, pertanto, rileva come nel caso specifico, residui da rimborsare al ricorrente l'importo totale di € 5.400,00, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

A questa somma vanno aggiunti gli interessi, i quali, in linea con il consolidato orientamento di questo Arbitro, vanno riconosciuti dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

Il Collegio esclude, infine, che possa trovare accoglimento la domanda relativa alle spese di assistenza difensiva, poiché le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (in breve "Reg. ABF") non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.400,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA